

N. R.G. VG 12697/2022



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

DECRETO

Il Giudice designato Antonella Rimondini,

Letto il ricorso proposto in data 2.9.2022 da _____ ai sensi dell'art. 54, III comma, CCII con il quale si chiede l'applicazione di misure protettive e cautelari del patrimonio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dell'INPS, dell'INAIL e di Emil Banca – Credito Cooperativo; rilevato che il terzo comma dell'art. 54 CCII dispone che *“Le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61”*; tenuto conto che il procedimento relativo alle misure protettive di cui all'art. 54, III comma, CCII è regolato dall'art. 55, II comma, CCII e richiede di sentire le parti, compiendo – omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio - le attività istruttorie necessarie in considerazione alle misure richieste. A differenza dell'art. 182bis, VII comma, l.f., che imponeva di integrare il contraddittorio con tutti i creditori, il tenore della previsione induce a ritenere che il contraddittorio possa essere limitato al ricorrente ed ai creditori nei confronti dei quali le misure sono richieste, interessati direttamente ad interloquire sulla domanda;



rilevato che il ricorso è stato notificato ai creditori indicati;
tenuto conto che si è costituito l'INPS, confermando di essere creditore e rimettendosi al Tribunale riguardo alle misure richieste;
osservato che all'udienza del 22 settembre 2022 è comparsa l'Agenzia delle Entrate deducendo di aver archiviato la richiesta trasmessa dalla ricorrente in data 20.7.2022;
ritenuta la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la società debitrice la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna;

1. Misure cautelari.

rilevato che:

- la ricorrente ha dato atto di aver intrapreso trattative finalizzate a raggiungere un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- la società debitrice - a seguito dei rilievi contenuti nel decreto di fissazione udienza del 7.9.2022 – ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, I comma, CCII, richiamato dall'art. 54, III comma, CCII;
- la ricorrente ha domandato, anche nel corso dell'udienza del 22.9.2022, l'adozione di misure cautelari, asseritamente concedibili a seguito del deposito della documentazione prevista all'art. 39, I e II comma, CCII;
- nella fattispecie la società istante non ha promosso alcun procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ma ha asseritamente avviato trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, finalizzate a stipulare accordi di ristrutturazione da sottoporre ad omologa;
- in tali casi, l'art. 54, III comma, CCII riconosce al debitore la facoltà di domandare, prima della presentazione del ricorso per omologa, l'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 54, II comma, primo e secondo periodo (divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive e cautelari, sospensione delle prescrizioni e delle decadenze; divieto di pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale o di compiere l'accertamento dello stato di insolvenza);
- la norma generale contenuta all'art. 2, lett. p) e q) pare porsi nello stesso senso, tenuto conto che la prima (lett. p), nel definire il concetto di misure protettive, prevede espressamente che possano richieste *“anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”*, mentre la lettera q) – dedicata alle misure cautelari – non contiene analogo inciso;



- le norme in esame, dunque, limitano la protezione invocabile dal debitore prima di presentare il ricorso per omologa dell'accordo alle sole misure protettive tipiche, mentre i provvedimenti cautelari possono essere richiesti solo nel caso in cui sia presentato un procedimento di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (art. 54, I comma, CCII) oppure nell'ipotesi in cui sia promosso un procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa di cui all'art. 12 CCII (cfr. art. 18, III comma, CCII);
- tale interpretazione dell'art. 54, III comma, CCII appare coerente con le previsioni del precedente art. 182bis, VI comma, l.f. (che si poneva nei medesimi termini) e con la *ratio* della previsione normativa, finalizzata a proteggere il patrimonio del debitore con alcune misure minime nel corso del trattative, mentre eventuali provvedimenti cautelari più intensi, anche atipici, sono riservati alle ipotesi in cui sia già promossa una procedura concorsuale o di composizione negoziata, suscettibili di sottoporre a vigilanza l'imprenditore;
- la domanda di applicazione di misure cautelari, pertanto, va respinta;

2. Misure protettive.

rilevato che:

- la ricorrente ha dato atto di avere in corso trattative con i creditori;
- coerentemente con le previsioni dell'art. 54, III comma, CCII la società debitrice ha depositato una proposta di accordo e l'attestazione di un professionista indipendente attestante che le trattative in corso sono idonee ad assicurare il pagamento del 60% dei crediti dei soggetti aderenti e l'adempimento integrale dei creditori con i quali non sono in corso trattative;
- la documentazione depositata, all'esito dell'integrazione compiuta nel corso del giudizio, rispetta i requisiti di forma previsti all'art. 54, III comma, CCII;
- si tratta ora di compiere una verifica sostanziale riguardo alla idoneità delle trattative intraprese a pervenire ad un accordo che consenta la soluzione della crisi. Nel vigore dell'analoga fattispecie regolata dall'art. 182bis, comma VII, l.f., infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento di adozione delle misure protettive *“non consegue a un controllo solo formale della documentazione richiesta, ma presuppone, da parte del giudice, una verifica anche sostanziale sulla ricorrenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione con le maggioranze di cui all'art. 182 bis, comma 1, l. fall., oltre che delle condizioni per l'integrale*



pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare” (cfr. Cass., sez. I, 19.6.2018, n. 16161);

- alla luce di tali condivisibili principi, si deve ritenere che – allo stato – le trattative intraprese non sono suscettibili di consentire il raggiungimento degli accordi descritti dalla ricorrente;
- nell’attestazione del professionista indipendente risulta che, tra i creditori aderenti con i quali sono in corso trattative, figura l’Agenzia delle Entrate, con una percentuale di incidenza pari quasi al 45% dei crediti;
- la ricorrente ha presentato una proposta di transazione fiscale, ritenuta dall’attestatore completa ed adeguata nei contenuti e nel grado di approfondimento;
- dal verbale dell’incontro del 19.9.2022 tra la società e l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna, risulta che – a seguito di alcune contestazioni e richieste di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate – la società ha riconosciuto che la proposta di transazione presentata *“deve intendersi come provvisoria e che gli aspetti contabili... saranno evidenziati nella versione definitiva che la società sta predisponendo e che si riserva di presentare”*. In seguito alla richiesta di chiarimenti sui valori dell’attivo, la debitrice ha dato atto che *“si riserva di chiarire quanto richiesto in 20/30 giorni, presentando una versione definitiva della Proposta, che tenga conto anche della corretta quantificazione del debito fiscale e contributivo”*. Analogo termine è stato ritenuto necessario per correggere un probabile errore contenuto nella tabella riepilogativa del passivo;
- all’esito dell’incontro, dunque, la società si è riservata di chiarire gli aspetti controversi e di presentare una versione definitiva della Proposta;
- l’Agenzia delle Entrate – a seguito delle lacune e degli errori evidenziati nella proposta e contestati in occasione dell’incontro con la società – ha archiviato le richieste inoltrate dalla debitrice il 20 luglio 2022;
- alla luce di tali emergenze istruttorie si deve ritenere che, a seguito del provvedimento assunto dall’Agenzia delle Entrate, le trattative con il principale creditore non siano più in corso e, conseguentemente, le misure protettive invocate non possano essere concesse, in quanto non funzionali alla protezione di trattative che – di fatto – non sono più pendenti;



- peraltro, anche a volere ritenere che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate non sia suscettibile di concludere le trattative, le risultanze del verbale dell’incontro del 19 settembre, contraddicono il contenuto dell’attestazione nella parte in cui ha ritenuto la proposta transattiva adeguata nei contenuti e nel grado di approfondimento. La società, infatti, ha in più occasioni riconosciuto che la proposta era provvisoria ed incompleta. La stessa, pertanto, non appare affatto suscettibile di pervenire – contrariamente a quanto descritto nell’attestazione - ad un accordo di ristrutturazione con le maggioranze necessarie;
- conseguentemente, si deve escludere che sia stato superato il vaglio sostanziale riguardo alla idoneità delle trattative intraprese a pervenire ad un accordo che consenta la soluzione della crisi;
- anche la domanda di concessione di misure protettive, pertanto, va respinta;

3. Spese di lite.

- atteso che l’unico creditore costituito si è rimesso a giustizia, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese processuali.

P.Q.M.

1. Respinge le domande;
2. Compensa le spese di lite.

Si comunichi alle parti costituite.

Bologna, 5 ottobre 2022

Il Giudice

Antonella Rimondini

